

TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ

Sezione civile

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Mazzino BARBENSI *Presidente*

Dott. Silvia ZINITI *Giudice*

Dott. Carmen GIRALDI *Giudice relatore ed estensore*

Visto il ricorso di opposizione allo stato passivo presentato da

Banca

nei confronti del Fallimento

nonché di

a scioglimento della riserva che

precede, ha emesso il seguente

DECRETO

L'opponente contesta la decisione del Giudice delegato che ha rigettato la domanda di ammissione in privilegio ipotecario della somma di euro 1.000.000,00 ritenendo revocabili le ipoteche iscritte dalla Banca sui beni della società e dei soci quali fidejussori della società nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del fallimento.

In particolare l'opponente rileva che in data 5.2.2012 la società presentava ricorso ai sensi dell'art. 161 co 6 lf per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

La suddetta procedura era revocata il 10-15 luglio 2013.

Il 26.11.2013 veniva presentata nuova domanda di ammissione alla procedura di concordato che non avendo incontrato il favore dei creditori portava il 3.6.2014 alla dichiarazione di fallimento.

Secondo l'opponente le ipoteche iscritte il 21.8.2012 non dovrebbero risentire del principio della retrodatazione degli effetti del fallimento alla data di presentazione della domanda del primo concordato, vista la soluzione di continuità con la seconda domanda.

I CASO.it



Costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in caso di consecuzione di procedure, e quindi nel caso in cui a un concordato faccia seguito una dichiarazione di fallimento, i termini per la revocatoria fallimentare si riferiscono alla prima procedura, e più precisamente alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo. Il suddetto approdo giurisprudenziale è stato confermato dal decreto "Sviluppo" (D.L. 83/2012 convertito, con modifiche nella Legge 134 del 7 agosto 2012), che all'art. 69-bis, comma 2 ha precisato che: "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".

In caso di successione di domande di concordato che sfocino in un fallimento gli effetti della domanda originaria non vengono caducati ma possono saldarsi con quelli del nuovo iter.

Ciò che conta non è la sussistenza di uno iato temporale tra i due concordati ma l'accertamento che il fallimento non sia dichiarato in base ad un dissesto nuovo e indipendente dallo stato di crisi che ha portato all'ammissione del debitore al precedente concordato.

Occorre quindi valutare, in base ad una verifica ex post, se il debitore si trovasse già in uno stato di insolvenza al momento dell'ammissione alla prima procedura.

In tale ipotesi l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda atteso che la ritenuta definitività dell'insolvenza, posta alla base della procedura minore come comprovata ex post dalla sopravvenienza del fallimento, e quindi

IL CASO.it



L'identità del presupposto porta ad escludere la possibilità di ammettere l'autonomia delle due procedure(Cass 2010/18437).

In presenza di un rilevante intervallo di tempo tra le due procedure, ai fini della retrodatazione del periodo sospetto alla data di presentazione della domanda di concordato, occorre quindi verificare se il fallimento sia stato dichiarato in base all'accertamento dell'evoluzione negativa del medesimo stato di insolvenza che ha portato al deposito del ricorso.

Nel caso di specie, lo stato di insolvenza accelerato al momento della prima procedura di concordato conclusa con la revoca del decreto di ammissione in data 15.7.2013 non si differenzia qualitativamente da quello che ha portato alla richiesta del secondo procedimento concordatario aperto il 16.12.2013 e dichiarato improcedibile il 29.5.2014, con contestuale declaratoria di fallimento.

A nulla rileva che i due piani concordatari presentassero diverse modalità di realizzazione.

L'aspetto da valutare per l'operatività della retrodatazione è esclusivamente la consistenza del dissesto patrimoniale e finanziario.

Inoltre costituisce variabile indipendente la circostanza che l'attività della società non fosse nel frattempo cessata e che alla prima domanda di concordato non sia conseguito il fallimento ma una nuova domanda di concordato.

Sul punto risulta essenziale comparare quanto affermato dal Commissario Giudiziale nella relazione inerente alla prima procedura di concordato (doc 2 opposto) in cui si legge che il totale delle passività ammonta ad euro 4.098.927 con gli esiti della relazione svolta nell'ambito del secondo concordato (doc 4) che riferisce di passività pari ad euro 4263749,95.

L'aumento dell'esposizione debitoria è ricollegabile ad una naturale evoluzione del debito pregresso che è stato incrementato da interessi

IL CASO.it



maturati verso istituti di credito e sanzioni e interessi di natura fiscale e previdenziale.

L'analisi delle cause del dissesto in base alle informazioni fornite dalla stessa società è poi coincidente in entrambe le relazioni.

Di conseguenza si può affermare che già alla presentazione della prima domanda di concordato fossero sussistenti le condizioni che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento con conseguente saldatura degli effetti alla data di presentazione della prima domanda di concordato.

In merito alla posizione dei fidejussori la Banca ritiene che la fidejussione, in quanto debito personale del socio, non sarebbe soggetta al meccanismo della retrodatazione e di conseguenza le ipoteche iscritte nei confronti dei soci garanti dovrebbero valere nello stato passivo personale dei soci.

Tuttavia nel caso in cui dopo l'ammissione di una società alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 147 LF il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale del socio fallito decorre dal decreto di ammissione della società della società alla prima procedura concorsuale e non dalla data di fallimento del socio atteso che il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società comporta che, ai fini della dichiarazione di fallimento, abbia rilevanza unicamente lo stato di insolvenza della società, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato di insolvenza personale del socio, dovendosi escludere un vulnus all'affidamento dei terzi, cui sono noti sin dalla data di apertura della prima procedura i soggetti potenzialmente sottoposti al fallimento in esito alla stessa" (Cass 2012/2335).

Pertanto l'opposizione non merita accoglimento neanche sotto questo profilo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.



PQM

Il Tribunale di Forlì così provvede:

- Rigetta l'opposizione
- Condanna l'opponente a rifondere in favore di Fallimento

nonché d

le spese legali nella misura di euro 12.000,00

oltre rimborso forfetario, Iva e Cassa come per legge.


Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.4.2015

Il Presidente

Il Giudice estensore

Ameybold

[Signature]



IL CASO.it

